

COMUNE DI TUFINO

(Provincia di Napoli)

NORME DI ATTUAZIONE

adeguate al contenuto del parere n. 2903 del 19.04.1989 del

Comitato Tecnico Regionale della Regione Campania - Sezione

Provinciale di Napoli, con l'allegata relazione istruttoria.

IL SINDACO



TITOLO 1^ - DISPOSIZIONI GENERALI - CAPO 1^ - GENERALITA'

ART. 1

APPLICAZIONE E FINALITA'

Il P.R.G. del Comune di Tufino, a norma dell'art. 7 della legge urbanistica 17 Agosto 1942 n.1150 e successive modificazioni ed integrazioni interessa tutto il territorio Comunale.

Le presenti norme e tavole allegate indicano gli orientamenti programmatici per lo sviluppo futuro del Paese, le prescrizioni sia per la stesura dei piani esecutivi che per la disciplina degli interventi diretti, tendenti allo sviluppo ed in generale alla trasformazione di uso del territorio.

ART. 2

NORME GENERALI

L'edificazione nel territorio comunale, secondo le varie zone omogenee, e' soggetta alle leggi vigenti in materia, alla disciplina delle presenti norme, alle disposizioni del Regolamento Edilizio; alla legislazione sismica; agli altri regolamenti Comunali e Regionali non in contrasto con le presenti norme.

Gli edifici esistenti, alla data di adozione del piano, in contrasto con le destinazioni di zona e con le tipologie previste dal piano regolatore generale potranno subire trasformazione, soltanto, per essere adeguati a quanto previsto nelle presenti norme.

ART. 3

EDIFICABILITA'

Si intendono per aree edificabili quelle riportate nella tavola di zonizzazione.

CAPO 2^ - INDICI URBANISTICI

ART.4

DESCRIZIONE DEGLI INDICI URBANISTICI

1) - (St) Superficie territoriale (in ha)

Per superficie territoriale si intende quella superficie comprendente la superficie fondiaria (Sf) nonché le aree per la urbanizzazione primaria (S1) e quelle per la urbanizzazione secondaria (S2)

La superficie territoriale va calcolata al netto delle aree destinate alla viabilità, sia esistente che di progetto, del piano regolatore generale.

Per le zone soggette a lottizzazione convenzionata (C) la superficie territoriale va misurata al lordo delle strade previste internamente all'area stessa.

2) - (Sf) Superficie fondiaria (in mq.)

Per superficie fondiaria si intende la parte di area edificabile risultante dalla differenza tra superficie territoriale e superficie riservata per opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

La superficie fondiaria può essere suddivisa in lotti, dimensionati secondo la minima unità di intervento diretto (Sm).

In particolare per le zone B ed A, per superficie fondiaria si intende quella catastale del lotto al netto delle aree comuni, condominiali e pubbliche (vedere anche art. 3/D).

3) - (S1) - Superficie per opere di urbanizzazione primaria (in mq)

Comprende le aree destinate a: strade, aree di verde attrezzato e spazi di sosta e parcheggio.

4) - (S2) - Superficie per opere di urbanizzazione secondaria (mq)

Comprende le aree destinate a opere per la pubblica istruzione, attrezzature pubbliche, verde pubblico attrezzato a parco per gioco e sport.

5) - (SM) - Superficie minima per intervento (in mq)

E' l'area minima richiesta dalle norme delle diverse zone di intervento per la edificazione del lotto.

6) - (SC) - Superficie coperta (in mq.)

E' l'area risultante dalla proiezione sul piano orizzontale della superficie lorda del piano fuori terra di maggiore estensione, con esclusione delle parti aggettanti come balconi, parti di gronda e pensiline; nella predetta superficie deve essere compresa anche quella del porticato, comunque aperto.

Sono comprese, altresì, nella superficie coperta, quelle lorde degli sbalzi chiusi (bowindows);

7) - (Q) - Rapporto di copertura (SC / Sf) (in mq/mq)

E' il rapporto tra la superficie coperta Sc e la superficie fondiaria Sf.

E' riferito a tutte le opere edificate e/o da edificare.

8) - (It) - Indice di fabbricabilita' territoriale (in mc/ha)

Esprime il volume massimo costruibile per ogni ha di superficie territoriale (St).

9) - (Dt) - Densita' territoriale (in ab/ha)

Rappresenta il numero di abitanti per ettaro; dal computo delle superficie sono escluse le aree edificate non soggette a ristrutturazione e quelle destinate a standards urbanistici di livello comunale e di interesse generale.

10) - (If) - Indice di fabbricabilita' fondiaria (in mc/mq)

Esprime il massimo volume edificabile per ogni mq di superficie fondiaria (Sf)

11) - (Ut) - Indice di utilizzazione territoriale (in mq/mq)

Esprime la massima superficie fondiaria copribile per ogni mq di superficie territoriale.

12) - (Uf) - Indice di utilizzazione fondiaria (in mq/mq)

Esprime la massima superficie copribile per ogni mq. di superficie fondiaria (Sf).

13) - (De) - Distanza dagli edifici (in ml)

E' la distanza minima fra le proiezioni sul piano orizzontale dei fabbricati, misurata nei punti di massima sporgenza; e' stabilita in rapporto all'altezza degli edifici ed e' fissato un minimo assoluto

14) - (Dc) - Distanza dai confini (in ml)

E' la minima distanza da osservare fra la proiezione del fabbricato sul piano orizzontale, misurata nei punti di massima sporgenza delle facciate e la linea di confine; e' stabilita in rapporto all'altezza degli edifici ed e' fissato, altresì, un minimo assoluto.

15) - Spazi interni agli edifici.

Si intendono per spazi interni agli edifici quelle aree circondate parzialmente e totalmente da muri e fabbricati esistenti e potenziali, anche se appartengono a proprietari diversi.

Sono distinti e classificati i seguenti tipi.

a) PATIO - E' lo spazio interno di un edificio ad un solo piano o allo ultimo piano di un edificio a piu' piani. Il lato minimo non deve essere inferiore a mt. 6; le pareti circostanti non possono superare l'altezza di mt. 6.

b) CORTILI -

I cortili si dividono in :

- a - chiusi, se totalmente o parzialmente delimitati da muri, o fabbricati con accessi indiretti, da vie pubbliche o private.
- b - aperti, se collegati con le pubbliche vie direttamente o a mezzo di passaggi laterali anche se di altro proprietario. La distanza minima del confine opposto dalle pareti finestrate e non finestrate non deve essere inferiore a mt. 5 ; per i cortili chiusi la superficie del pavimento deve essere superiore ad $\frac{1}{3}$ della superficie delle pareti che lo circondano. Nell'ambito dei cortili non si applica la norma relativa ai distacchi tra fabbricati frontistanti. Qualunque spazio libero, privato o comunale, sia da considerarsi passaggio laterale, sara' equiparato a cortile. I cortili dovranno essere pavimentati e forniti di apposita fognatura per lo scolo delle acque meteoriche.

c) - CHIOSTRINA

La costruzione di pozzi luce o chiostrine e' ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di latrine, bagni, scale, corridoi di disimpegno, esclusi gli ambienti di abitazione, le cucine, le stalle, i forni e le officine.

Ogni chiostrina deve essere aperta in alto per la sua intera superficie e, nella parte inferiore, in comunicazione con via e cortili a mezzo di un condotto avente una superficie non inferiore a mq. 4.5, con il lato minore non inferiore a mt. 1,50. Le chiostrine debbono essere pavimentate e munite di apposita fognatura.

Le dimensioni minime delle chiostrine debbono essere non inferiori alle seguenti dimensioni: h = fino a mt. 12 - lato minimo mt. 3.50 - superficie mq. 12,25 ; h = da mt. 12 a mt 18 lato minimo mt. 4.50 - superficie mq. 20,25.

L'altezza della chiostrina e' data dall'altezza della parete piu' alta che la determina, misurata dal piu' basso fra i davanzali delle finestre e delle soglie di porte che vi prospettano, al cornicione o al piano lastrico solare.

Sono vietati, nelle chiostrine, balconi in nicchia e aggetti con esclusione dei cornicioni di profondita' non superiore a cm. 30.

16) H - altezza massima delle edificazioni consentite nelle zone omogenee - vedi art. 23/10 del R.E.

ART. 5

APPLICAZIONE DEGLI INDICI URBANISTICI

- A) Gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione territoriale (It e Ut) si applicano nel caso di lottizzazione, ovvero quando è richiesto l'intervento urbanistico preventivo, ai sensi degli art. 6 e 7 delle presenti norme.
- B) Gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione fondiaria (If e Uf) specificano rispettivamente i volumi costruibili e le superfici ricavabili su ciascun lotto e si applicano per l'edificazione nei singoli lotti, sia nel caso di attuazione di lottizzazione debitamente approvate, sia nel caso di edificazione in zone che non richiedono l'intervento urbanistico preventivo. Nel caso di edificazione successiva ad intervento urbanistico preventivo con piano di lottizzazione, dovrà essere indicato per ogni zona comprendente più lotti e con caratteristiche omogenee, lo indice di fabbricabilità fondiaria relativa ad ogni lotto, in modo che la cubatura risultante dall'applicazione degli indici alla superficie di lotti e dei gruppi di lotti, non risulti superiore alla cubatura risultante dall'applicazione degli indici territoriali (It e Ut) alla superficie totale dell'intera zona interessata dal piano di lottizzazione.
- C) - L'edificazione nelle zone omogenee A e B è ammessa sul fronte stradale, ove esistono allineamenti parietali lungo il fronte della strada interessata dall'intervento; nel caso che il fronte del lotto libero sia superiore ad 1/10 della lunghezza totale del fronte di strada che si va a considerare per allineamento, l'edificazione deve rispettare gli arretramenti previsti nell'art. 30 delle norme di attuazione. Per le zone C è ammessa l'edificazione al limite dei cigli stradali delle strade di progetto previste nell'interno dei piani di lottizzazione convenzionati. L'edificazione nelle zone per aree industriali è consentita a distanza non inferiore a mt. 10 dal ciglio della strada. L'edificazione prevista lungo i bordi delle strade di progetto indicate nel P.R.G., per tutte le zone, deve rispettare gli arretramenti previsti nell'art. 30 delle norme di attuazione. Nelle zone industriali (IP) le costruzioni debbono essere arretrate dai confini liberi di una distanza minima pari al 50% dell'altezza massima della costruzione stessa e, comunque, detta distanza deve essere non inferiore a mt. 6. Nella ipotesi che vi sia altra costruzione, a confine o arretrata rispetto al lotto interessato, la distanza fra il corpo di fabbrica esistente e

quello a realizzarsi, deve essere non inferiore all'altezza del piu' alto fra i due.

D) - Nel caso di intervento diretto la Sf corrisponde alla superficie del lotto al netto della parte eventualmente destinata o da destinarsi a strada di uso pubblico. La presente norma si intende integrata con quanto previsto specificamente nell'art. 4/2 delle norme presenti.

E) - Il parametro De (distanze tra gli edifici) si applica tra pareti finestrate e non, in tutti i casi di intervento diretto. Nel caso di edifici che siano oggetto di piano di lottizzazione, con previsioni planovolumetriche, l'indice De, di cui alla norma di zona, si riferisce a pareti finestrate di edifici diversi. Nel caso in cui le fronti contigue di due edifici formino un angolo minore di 90° sono consentite finestre di locali di abitazione a condizione che la normale libera davanti ad ogni finestra aperta in uno delle fronti sia non minore dell'altezza della parte sovrastante dell'altra fronte (misurata a partire dalla quota del davanzale della finestra); sono comunque consentite le finestre dei locali accessori. La definizione di locali di abitazione e locali accessori e' data dal R.E.

I balconi aggettanti su strade pubbliche non possono superare le seguenti dimensioni;

- mt. 0,80 per strade larghe fino a mt. 6;
- mt. 0,80 per strade larghe da 6 a mt. 8;
- mt. 1,00 per strade di larghezza maggiore;

In ogni caso i balconi debbono avere un aggetto non superiore a 1/8 delle distanze massime previste per l'edificazione, per le singole zone omogenee. Sono vietati bowindows aggettanti su spazi pubblici.

TITOLO 2^ - CAPO UNICO -

ATTUAZIONE DEL PIANO

ART. 6

MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO

Il P.R.G. si attua con l'intervento urbanistico preventivo e con l'intervento edilizio diretto.

L'intervento urbanistico preventivo e' richiesto nelle seguenti zone :

- A) - Di interesse storico; C) residenziale di espansione e IP) industriale (impianti produttivi).

E' obbligatorio redigere preventivamente:

- per la zona A) il piano di recupero di cui alla legge 5.8.78 n. 457 e successive; per le zone C) il piano di lottizzazione convenzionata; per le zone Ip) apposito piano particolareggiato
- Nelle zone di completamento di tipo B), e' consentito l'intervento urbanistico diretto.

ART. 7

INTERVENTO URBANISTICO PREVENTIVO

Nelle zone ove e' necessario l'intervento urbanistico preventivo, la presentazione di un progetto per l'attivita' edilizia e' subordinata alla preventiva approvazione di quello urbanistico di dettaglio, consistente in un piano di lottizzazione, avente valore e contenuto tecnico di piano particolareggiato di iniziativa privata, riferito ad almento ad una unita' urbanistica individuata nelle tavole del Piano Regolatore Generale.

ART. 8

PIANO DI LOTTEZZAZIONE

Il piano di lottizzazione deve rispettare le destinazioni di zona indicate nella tavola della zonizzazione nel P.R.G., nonche' gli indici edilizi urbanistici e tutte le prescrizioni previste per ciascuna zona dalle presenti norme di attuazione. L'attuazione del piano di lottizzazione e' concessa con i modi e alle condizioni previste dalle norme di legge statali e regionali vigenti in materia.

ART. 9

INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO

Nelle zone per le quali non e' richiesto l'intervento urbanistico preventivo, ma e' previsto l'intervento edilizio diretto, l'edificazione dei singoli lotti e' consentita dietro rilascio di concessione o autorizzazione a costruire secondo le norme della legge 28.1.77 n. 10 e successive modifiche, nonche' legge 28.2.85 n. 47.

ART. 10

UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI URBANISTICI SUL MEDESIMO LOTTO E COMPOSIZIONE DEL LOTTO MINIMO

L'utilizzazione intera degli indici If - It - Uf - Ut -, corrispondenti ad una determinata superficie Sf e St, esclude ogni richiesta successiva di altre concessioni a costruire sulla superficie, salvo il caso di ricostruzione.

Per i casi di cui agli art. 7 - 9 -, l'area minima di intervento, fissata dalle presenti norme, può essere costituita anche da aree di più proprietari; nel qual caso il rilascio dell'autorizzazione alla lottizzazione, ed il rilascio della concessione a costruire, sarà subordinato alla stipula, tra i proprietari interessati, di apposita convenzione di asservimento delle aree al lotto interessato, da trascrivere presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, prima del rilascio dell'atto amministrativo.

Per il vincolo limitativo della edificazione, deve essere sottoscritto, da parte dei richiedenti la concessione a costruire, un atto di assunzione di impegni da trascrivere presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

ART. 11

DESTINAZIONE D'USO

La destinazione d'uso dei suoli e dei fabbricati deve essere indicata tanto nei progetti di intervento edilizio diretto, che in quelli per l'intervento urbanistico preventivo, in base alle prescrizioni degli articoli precedenti e delle norme vigenti per ciascuna zona.

Qualunque cambiamento di destinazione e di uso è subordinato alla autorizzazione della variante da parte del Comune.

TITOLO 3 - ZONIZZAZIONE

CAPO 1 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE

ART. 12

Il territorio Comunale è diviso in zone, come risulta dalle tavole del P.R.G. secondo la seguente classificazione:

a) - zone residenziali:

- " " di interesse storico - ambientale (A)
- " " di completamento (B) e (B1)
- " " di espansione (C)

b) - zone di uso pubblico (P) :

- zone per l'istruzione (P1)
- zone per attrezzature di interesse comune (P2)
- zone per spazi a verde semplice ed attrezzato (P3)

- zone parcheggi (P4)
- c) - zone per impianti produttivi:
 - zone industriali (Ip)
- d) - zone agricole (E):
 - zone agricole normali (E1)
 - " " con impianti industriali di trasformazione (E2)
 - " " di rispetto (E3)
 - " " per rispetto cave (E4)
- e) - zone a destinazione speciale:
 - zone a destinazione ferroviaria con relativi rispetti;
 - " " " viaria con relativi rispetti;
 - " " " cimiteriale con relativi rispetti;

Per le zonizzazioni indicate nelle tavole del P.R.G. a diversa scala, fa sempre testo la tavola a scala maggiore.

CAPO 2 - ZONE RESIDENZIALI

ART. 13

DESTINAZIONE DELLE ZONE RESIDENZIALI

Le zone residenziali sono destinate prevalentemente alla residenza. In tali zone sono esclusi:

- depositi o magazzini di merce all'ingrosso, caserme ed istituti di pena, industrie, laboratori per artigianato di servizio con macchinari che producono rumore od odore molesto, stalle, scuderie, porcilaie, pollai, ed ogni altra attivita' che risulti in contrasto con il carattere residenziale della zona.

Salvo particolari norme di zona, sono pure esclusi gli uffici pubblici. Gli edifici di cui sopra descritti gia' esistenti alla data dell'adozione del P.R.G., potranno conservare le loro destinazioni d'uso, ma, se demoliti non potranno essere ricostruiti con la stessa destinazione di uso; essi potranno essere oggetto di sola manutenzione ordinaria e straordinaria, di miglioramenti igienico sanitari ed essere dotati di impianti di depurazione delle acque di rifiuto e di ogni altro accorgimento atto ad eliminare potenziali inquinamenti atmosferici, di sottosuolo o ambientali.

E' vietato qualsiasi tipo di ampliamento.

Sono ammesse stazioni di servizio e di riparazione per auto - veicoli, purché sia garantita una superficie di parcheggio privato pari ad almeno 8 volte la superficie utile dell'officina e purché i locali siano dotati di ambienti isolati acusticamente per le riparazioni che determinano la produzione di rumori molesti e nei quali l'esito sonoro deve essere contenuto in 60 - 70 db.

ART. 14

ZONE DI INTERESSE STORICO - AMBIENTALI (A)

La zona comprende un complesso edilizio che riveste carattere di valore ambientale.

Fino all'adozione ed all'approvazione dei piani di recupero di cui alla legge 5.8.78 n. 457 e succ., gli interventi nella zona (A) debbono sottostare alle prescrizioni previste nei piani di recupero definiti ai sensi della legge 219/81 - art. 28.

Ad integrazione delle dette prescrizioni, sono consentiti il completamento e l'ampliamento verticale ed orizzontale delle unità immobiliari esistenti, a condizione che i fronti stradali siano allineati agli elementi parietali preesistenti, comunque, il numero massimo di piani non può essere superiore a 3 (Più 2 piani in elevazione).

Sono consentite, altresì, opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e risanamento conservativo di cui agli artt. 31/a - b - c della legge 5.8.78. n. 457.

f) Dc = ml. 6,75 per fabbricati di altezza superiore a ml. 10,00

g) De = ml. 13,50

ART. 15

h) Dc = ml. 5,00 ZONE RESIDENZIALI DI AMPLIAMENTO (B)

i) De = ml. 10,00 per fabbricati di altezza superiore a ml. 10

La destinazione d'uso di tali zone è quella prevista dall'art. 13 delle presenti norme.

In tali zone il piano si attua per l'intervento diretto, applicando i seguenti indici:

A) Nuove costruzioni

a) If = 2,00 mc/mq

b) Q = 0,30 mq/mq

c) De = H con un massimo di ml. 13,50

Nelle sopraelevazioni di fabbricati esistenti, la distanza, indipendentemente se le pareti sono finestrate o meno, può essere ridotta ad un minimodi ml. 10,00.

Per fabbricati prospicienti vie di uso pubblico la detta distanza può essere derogata, per consentire allineamenti con elementi parietali preesistenti.

d) Dc = H/2

e) H = 13,50

f) Accessori: limitatamente alle fabbriche esistenti e per ogni alloggio sono consentiti miglioramenti igienico - sanitari mediante la creazione di servizi ottenibili con corpi di fabbriche, anche aggettanti, di un volume massimo di mc. 30 (la nuova volumetria e l'area coperta non saranno considerate ai fini del rapporto di copertura e dell'indice di fabbricabilità fondiaria relativa alla zona omogenea prevista nel P.R.G.).

g) Spazi interni: sono consentiti tutti i tipi.

h) Parcheggi relativi alla costruzione; 5 mq/ per ogni 100 mc. di costruzione.

i) piani n. 4 oltre al piano seminterrato, cantinato e piano mansarda non abitabile.

Sono consentite costruzioni sui confini liberi ed edificati.

In caso di trasformazioni interne di fabbricati aventi una altezza totale maggiore di quella prevista per la zona e' consentito mantenere la predetta altezza, e i piani debbono essere contenuti in quelli di cui al punto i)

In caso di modifica strutturale dell'ultimo piano con previsione di demolizione e ricostruzione delle strutture murarie, non e' consentito superare l'altezza massima di zona, prevista in ml. 13,50 ove la persistente fosse maggiore.

L'indice If, nel caso che sia inferiore al valore massimo previsto per le zone omogenee, puo' essere incrementato fino al valore massimo consentito, con l'obbligo del rispetto di tutti gli altri indici di zona (rapporto di copertura ecc.).

B) Ricostruzioni

a) H = pari a quella preesistente e, se superiore, deve essere contenuta in ml. 13,50;

b) V = pari a quello preesistente e, se If e' superiore a 5 mc/mq va, comunque, ridotto nei limiti del rispetto di If = 5 mc/mq

c) DE = H con un massimo di ml. 13,50;

d) Dc = H/2

e) Spazi interni sono consentiti tutti i tipi.

f) Parcheggi inerenti la costruzione: 5 mq. per ogni 100 mc. di costruzione.

g) Numero di piani come al punto A/i

Per i calcoli dell'If si fa' riferimento al solo volume riservato alla residenza e vani abitabili, escludendo i seminterrati e le mansarde non abitabili.

La costruzione puo' essere realizzata sui confini liberi o su confini edificati, con il rispetto delle distanze previste per la zona omogenea.

2) - ZONA B1

Per i lotti gia' interessati da edificazioni sono consentiti ampliamenti ed adeguamenti funzionali, anche mediante sopraelevazioni, con formazioni di alloggi di tipo duplex; per detti interventi non fa

obbligo rispettare gli indici urbanistici previsti per le zone B, purché vengano realizzate unità abitative funzionalmente adeguate alle esigenze del nucleo familiare.

Per il rispetto delle distanze ed il distacco tra i fabbricati valgono le norme del codice civile.

E' consentito l'allineamento delle facciate stradali e le sopraelevazioni possono allinearsi con le murature sottostanti.

Sono fatte salve le norme previste delle leggi antisismiche.

Per i lotti di terreno non impegnati da alcuna edificazione, ogni intervento edilizio deve rispettare le norme previste per le zone E.

ART. 15 bis

ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE (C)

La destinazione d'uso di tali zone e' quella prevista dall'art.13 delle presenti norme.

In tali zone il P.R.G. si attua per intervento urbanistico preventivo, applicando i seguenti indici:

- a) $S_m = 4000 \text{ mq}$. $D_t = 150 \text{ ab/ha}$;
- b) $U_t = 0,50 \text{ mq/mq}$;
- c) $I_f = 1,8 \text{ mc/mq}$;
- d) $D_e = H$ con un massimo di ml. 12;
- e) $D_c = H/2$ con un minimo di ml. 6;
- f) $H = \text{ml. 12}$;
- g) Accessori : consentiti nel limite del 5% del volume costruibile;
- h) Spazi interni : Consentiti tutti i tipi;
- i) Aree per attrezzature primarie e secondarie: $0,40 \text{ mq/mq}$ così distinte:

- parcheggi	0,05 mq/mq
- istruzione	0,10 mq/mq
- verde primario	0,05 mq/mq
- verde a parco e sport	0,15 mq/mq
- attrezzature	0,05 mq/mq

- l) parcheggi inerenti alla costruzione: 5 mq/100 mc .
Sono ammesse le costruzioni sui confini, con esclusione di quelli costituenti perimetro della lottizzazione.
L'edificazioni lungo questo perimetro debbono rispettare un arretramento minimo di ml. 5.

- m) indice di piantumazione: deve essere rispettato un valore minimo di 100 alberi di alto e medio fusto di tipo conifere ed ombrelli-

formi, per 10.000 mq. di superficie fondiaria.

CAPO TERZO - ZONE DI USO PUBBLICO (P)

art. 16

ZONE PER L'ISTRUZIONE (P1)

In tali zone il piano si attua per intervento diretto applicando la normativa specifica per i diversi tipi di edifici che andranno ad ubicarsi.

art. 17

ZONE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNI (P2)

(Religiose - Culturali - Sociali - Assistenziali -
Sanitaria - Amministrative ecc.)

In tali zone il Piano si attua per intervento diretto, applicando i seguenti indici :

- a - Q = 0,60 mq/mq;
- b - De = H con un minimo di mt. 12;
- c - Dc = H/2 con un minimo assoluto di mt. 6;
- d - Accessori : consentiti nei limiti del 10 % del volume costruito; Nessuna prescrizione per quanto ha riferimento all'indice di fabbricabilita' fondiaria; numero del piano : tre.
Per le Chiese la predetta altezza e' derogabile;

art. 18

SPAZI A VERDE PUBBLICO E ATTREZZATO (P3)

Il verde pubblico e' destinato a verde pubblico semplice e a verde pubblico attrezzato.

Nell'ambito del verde pubblico semplice potranno essere installate opere di arredo urbano comune; attrezzature per il gioco dei bambini e dei ragazzi; impianti per lo sport; chioschi per la vendita di bevande; bar e simili, aventi carattere non permanente: il massimo volume per ogni manufatto e' di mc. 100.

Nell'ambito del verde pubblico attrezzato potranno essere previsti

gli impianti per lo sport (palestre polifunzionali, piscina, impianti all'aperto per basket, minibasket, pallavolo, attrezzature per svago e lo spettacolo all'aperto o al chiuso, attrezzature, simili).

L'indice di fabbricabilità territoriale non potrà superare il valore di 0,30 mc/mq.

art. 19

SPAZI DI SOSTA E PARCHEGGIO IN ZONE RESIDENZIALI (P4)

Oltre agli spazi necessari per la sosta e manovra degli autoveicoli nella quantità prevista di 1 mq./ 20 mc. di costruzione, da prevedersi nelle aree di pertinenza delle costruzioni, sono previsti spazi di sosta e parcheggio per uso pubblico.

L'area può essere delimitata con elementi mobili o permanenti ed individuata con delimitazione a strisce in vernice, secondo le norme del Codice Stradale.

Nei predetti spazi è consentita la piantumazione di alberi del tipo ombrelliformi.

CAPO 4 - ZONE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE (Ip)

art. 20

ZONE PER INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

Le zone industriali sono destinate ad edifici, ad impianti per l'attività industriale e commerciale.

È consentita la esecuzione di laboratori di ricerche, di analisi, magazzini, depositi, silos, uffici, e mostre connessi all'attività e produzione industriale; uffici ecc.; nonché l'edificazione di abitazioni per il titolare (nella quantità di un solo alloggio) e per il personale addetto alla sorveglianza ed alla manutenzione degli impianti (un alloggio). Questi ultimi debbono essere ubicati nell'ambito del lotto ove è previsto l'impianto industriale e, possibilmente integrati nella struttura dei capannoni industriali.

In sede di redazione di piano particolareggiato, gli alloggi riservati ai titolari possono essere accentrati in un'area indipendente dai lotti ove sono previsti gli interventi industriali. In tal caso può essere previsto un solo alloggio per ogni unità industriale o commerciale; la volumetria non può essere superiore a mc. 1.600, ripartibile su due piani. Per piano copertura può essere prevista una mansarda non abitabile.

In tali zone sono vietati insediamenti di industrie nocive di qualsiasi genere o natura, senza gli opportuni impianti depurativi; non sono consentiti, in ogni caso, gli scarichi di fognatura senza preventiva depurazione secondo le disposizioni che saranno impartite direttamente dall'Ufficiale Sanitario in relazione alla composizione chimica ed organica delle acque stesse, tenuto conto delle leggi e regolamenti igienico - sanitari vigenti in materia e nel rispetto della legge 10.5.1976 n. 319, legge 16.04.1973 n. 171 e legge 24.12.1979 n. 650 e successive in materia di tutela dall'inquinamento.

Il piano si attua per intervento urbanistico preventivo applicando i seguenti indici:

- a - SM = Sf = 3000 mq.
 - b - Q = 0,20 Sf.
 - c - Da H (vedere art. 5)
 - d - Dc = H/2 con il limite minimo di mt. 6
 - e - Sl = 0,05 di Sf mq/mq da destinare a zone a parco e sport, nonché attrezzature;
 - f - Indice di piantumazione : minimo 200 alberi ad alto fusto per ha di Sf.
- Più lotti possono essere aggregati in modo da formare aree assemblate omogenee; in tal caso gli indici del lotto possono applicarsi all'area assemblata.

cave delibera di CC. n. 66 del 29/9/92 è stato adottato il PUP art. 21

ZONE DI USO AGRICOLO

Le zone agricole sono destinate prevalentemente all'esercizio delle attività agricole dirette e connesse con l'agricoltura.

Le zone agricole si dividono come al punto d) dell'art. 12 delle presenti norme.

Nelle zone agricole sono consentite:

- A = abitazioni rurali;
- B = costruzioni a servizio diretto dell'agricoltura: manufatti rurali, quali stalle, porcilaie, silos, magazzini, serbatoi idrici, ricoveri per macchine agricole (ecc.), nonché locali per ricoveri animali, la cui superficie coperta ed i volumi edificabili, per ogni unità agricola non possono superare i sottoelencati valori:

bovini ed equini	S = mq. 150	V = mc. 500
suini per uso familiare	S = mq. 50	V = mc. 150
polli ed altri pennuti per uso familiare, ivi compreso animali da pelliccia.	S = mq. 30	V = mc. 100
ovini ed altri	S = mq. 50	V = mc. 150

- × C) Costruzioni adibite alla conservazione ed alla trasformazione di prodotti agricoli; impianti per la raccolta e la lavorazione dei prodotti lattiero - caseari annessi ad aziende agricole, che lavorano esclusivamente prodotti propri e non.
- × D) Allevamenti industriali: sono considerati destinati ad allevamenti industriali tutti quei locali per il ricovero di animali che superano le 50 unità.
E' prescritto che gli allevamenti zootecnici siano consentiti esclusivamente nelle zone boschive, incolte e pascolive.
- E) Costruzione per industrie estrattive e scavo, nonché per attività comunque direttamente connesse allo sfruttamento in loco di risorse del sottosuolo, sempre che tali attività siano consentite dalle leggi in materia, previo rilascio delle prescritte autorizzazioni.
- F) Costruzione per industrie nocive di prima e seconda classe che non possono essere installate nelle zone industriali di cui all'art. 20 delle presenti norme.

art. 22

 ZONE AGRICOLE NORMALI (E1) E DI TRASFORMAZIONE DI TIPO AGRICOLO (E2)

Per le zone agricole normali e di trasformazione di tipo agricolo sono consentite soltanto costruzioni di cui al comma A - E - C - D - dell'art. 21 delle precedenti norme.

Nelle zone agricole l'indice di fabbricabilità fondiaria sarà così articolato:

- aree boschive, pascolive ed incolte: 0,003 mc./mq;
- aree seminate ed a frutteto.....: 0,03 mc./mq;
- aree seminate irrigue con colture pregiate ed aorti a produzione ciclica intensiva.....: 0,05 mc./mq;

nel computo dei volumi abitativi di cui sopra non sono da conteggiarsi: stalle, silos, magazzini e i locali per la lavorazione dei prodotti agricoli, in funzione della conduzione del fondo e delle sue caratteristiche colturali ed aziendali documentate, nonché gli impianti per la raccolta e la lavorazione dei prodotti lattiero - caseari.

Per tali realizzazioni possono essere stabiliti indici di fabbricabilità territoriali rispetto al fondo non maggiori di 0,10 mc/mq; altresì per gli allevamenti zootecnici che possono essere consentiti esclusivamente nelle zone boschive incolte e pascolive, non vanno superati i seguenti limiti:

- indice di copertura = 0,05
- minima distanza dai confini..... = ml.20

Le esistenti costruzioni a destinazione agricola possono, in caso di necessità, essere ampliate fino ad un massimo del 20 % dell'esis-

tente cubatura, purché esse siano direttamente utilizzate per la conduzione del fondo opportunamente documentato.

Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di lotti di terreni non contigui a condizione che sull'area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare successivamente su apposita mappa catastale depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

In ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.

Per le aziende che insistono su terreni di Comuni limitrofi è ammesso l'accorpamento dei volumi nell'area di un solo Comune.

Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata a fini edificatori restano vincolate alla inedificabilità e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione.

Nelle zone agricole la concessione ad edificare per le residenze può essere rilasciata per la conduzione del fondo esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, ovvero ai proprietari concedenti, nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nella esecuzione delle opere e considerati imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge 9.3.75 n. 133

art. 23

ZONE AGRICOLE DESTINATE AD INDUSTRIA ESTRATTIVA (E2/C)

Per le costruzioni destinate all'industria estrattiva di cui all'art. 21/E :

- a - Q 0,10 mq/mq;
- b - De = 2H con un minimo di mt. 20
- c - Dc = H con un minimo di mt. 10

Nessun limite viene posto per la installazione delle attrezzature di qualunque tipo per le operazioni connesse allo sfruttamento delle cave stesse, sia se realizzate in struttura muraria o in cemento armato o in elementi di acciaio o di altro tipo.

Sono consentite, altresì, attrezzature per la realizzazione di prefabbricati ed affini, sempre connessi allo sfruttamento delle cave, nonché depositi ed uffici, questi ultimi di volume non superiore a 500 mc. e con non più di due piani.

È fatto obbligo procedere alla demolizione delle strutture e delle costruzioni, all'atto della chiusura della cava stessa.

L'esercizio dell'attività estrattiva è consentita nel rispetto delle leggi Statali e Regionali (legge Regionale 13.12.85 n. 54 ed eventuali modifiche ed integrazioni), e, comunque nella salvaguardia dei valori ambientali ed idrogeomorfologici.

I contributi delle concessioni delle opere di cui al presente articolo vengono determinati a norma dell'art. 10 primo comma della legge 28.1.77 n. 10.

art. 24

ZONE AGRICOLE DI RISPETTO (E3)

Nelle predette zone e' vietata qualsiasi tipo di nuova costruzione.

Sono consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici e manufatti esistenti.

E' fatto obbligo di non variare la destinazione di uso attuale.

art. 25

ZONA AGRICOLA DI RISPETTO CAVE (E4)

Viene fissata una fascia minima di rispetto di inedificabilita' di mt. 50 dai limiti delle cave stesse; salvo diversa prescrizione geologica o apposita legislazione.

Sono, tuttavia, consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni esistenti, nonche' la realizzazione di strade e parcheggi, il risanamento igienico dei fabbricati esistenti; il tutto subordinato al parere favorevole del geologo.

art. 26

ZONE AGRICOLE DI RISPETTO ALVEI DEMANIALI

Nessuna costruzione puo' essere realizzata, in qualunque zona, a meno di mt. 10 dalle sponde degli alvei e canali demaniali e privati, salvo diverse maggiori prescrizioni che potessero essere emanate da leggi specifiche; le dette prescrizioni valgono per alvei e canali coperti o scoperti.

art. 27

ZONE AGRICOLE DI RISPETTO CIMITERIALE

Nelle aree ricadenti nella fascia di mt. 100 dal perimetro del Cimitero, non sono ammesse nuove costruzioni. Sono consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la ristrutturazione senza aumento di volume per gli edifici esistenti, a qualunque funzione destinati, e la realizzazione di strade e parcheggi.

art. 28

ZONE AGRICOLE DI RISPETTO STRADALE

In tali zone è vietata ogni nuova costruzione e l'ampliamento di quelle esistenti, per queste ultime è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria.

È consentita, a titolo precario e mediante apposita convenzione, la costruzione di stazioni di rifornimento per autoveicoli, nei limiti di rispetto delle leggi vigenti in materia. Oltre le colonnine possono essere realizzati piccoli edifici a servizio della stazione stessa, su un solo piano e per una superficie coperta non superiore a mq. 30.

Nelle predette zone sono consentite: cabine elettriche e telefoniche, palificate per illuminazione, tabelle pubblicitarie, percorsi pedonali, piantumazioni, sistemazione a verde, conservazione dello stato della natura e delle coltivazioni agricole, parcheggi pubblici.

CAPO 6 - ZONE A DESTINAZIONE SPECIALE

art. 29

ZONE A DESTINAZIONE FERROVIARIA

Le zone ferroviarie sono destinate esclusivamente ad impianti e costruzioni ferroviarie, con i relativi fabbricati e servizi. È fissato un vincolo di inedificabilità di mt. 30 da ogni tipo di sede ferroviaria, salvo deroghe da concedersi da parte del Ministero competente. Sono tuttavia consentiti, nelle fasce di rispetto, la manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, senza aumento di volume, di edifici esistenti, a qualunque uso destinati. Nelle predette fasce sono consentite le realizzazioni di strade, parcheggi, impianti per distribuzione carburante, cabine elettriche, e piantumazioni, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi pubblici, coltivazioni agricole e sistemazione a verde.

art. 30

ZONE A DESTINAZIONE VIARIA

Le zone a destinazione viaria, comprendono:
le strade, i nodi stradali e le aree di rispetto.

L'indicazione grafica delle strade, dei nodi stradali e dei parcheggi riportati sul P.R.G. ha valore di massima fino alla redazione del progetto esecutivo dell'opera.

Le strade sono classificate in:

- a - autostrade con funzione nazionale e regionale;
 - b - strade principali con funzione prevalentemente regionale;
 - c - strade primarie con funzione prevalentemente intercomunale;
 - d - strade secondarie con funzione prevalentemente comunale;
 - e - strade locali con funzione prevalentemente urbana e agricola;
- La distanza minima delle costruzioni dal ciglio stradale per le zone A e B sarà pari:
- mt. 3 per strade di larghezza fino a mt. 7;
 - mt. 5 per strade di larghezza da mt. 7,01 a mt. 13;
 - mt. 10 per strade di larghezza superiore a mt. 13.

Ove condizioni locali non consentissero il rispetto dei predetti arretramenti, limitatamente alla zona A i predetti valori possono essere ridotti al 50 %, salvo gli allineamenti consentiti dalle presenti norme.

f - Strade interne con funzione di distribuzione capillare del traffico autoveicolare: la larghezza minima per le strade residenziali a fondo cieco non potrà essere inferiore a mt. 8; per le strade di lottizzazione tale larghezza deve essere non inferiore a mt. 10, di cui 1,25 per parte da lasciare a marciapiede.

g - Strade ciclabili e pedonali con funzione di distribuzione capillare dei ciclisti e dei pedoni: la larghezza delle strade ciclabili e' multipla di 1,25 con un minimo di mt. 2,50; la larghezza minima delle strade pedonali e' di mt. 2,00.

Le predette strade possono essere organizzate perimetralmente alle aree riservate come attrezzature pubbliche, oltre che nelle altre zone omogenee ove compatibili con il tipo di traffico interno.

Le strade pedonali possono essere realizzate anche internamente alle aree di attrezzature.

I nodi stradali sono luoghi di confluenza di una o piu' strade e per le zone fuori delle aree previste per la edificazione del P.R.G. debbono essere osservati, per ogni costruzione gli arretramenti previsti dal D.M. 1.4.68 n. 1404 in materia specifica. Le aree di rispetto rappresentano il limite di edificabilita'. Per gli edifici esistenti lungo le strade vicinati e per quelli rien-

tranti nelle predette aree di rispetto, e' consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' la sopraelevazione lungo il perimetro preesistente, in tutto o in parte a distanza inferiore a quelle minime sopra prescritte, con il rispetto pero' degli indici previsti per le singole zone omogenee. Le aree di rispetto vengono calcolate ai fini della valutazione di If e Q.

art. 31

ZONA CIMITERIALE

Nell'area cimiteriale sono consentite costruzioni per servizi cimiteriali, tombe e cappelle private, nicchiari e similari.

La costruzione di tombe e cappelle private e' disciplinata da apposito regolamento di polizia mortuaria.

TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO 1 - DISPOSIZIONI FINALI

art. 32

NEGOZI

La costruzione di nuovi negozi e la trasformazione di quelli esistenti e' disciplinata dalle norme dettate dal Piano di sviluppo e adeguamento della rete commerciale, da adottare ai sensi della legge 11.6.1971 n. 426.

art. 33

STRADE LOCALI ESISTENTI ALL'ATTO DELL'ADOZIONE DEL P.R.G.

Le strade locali esistenti nelle zone A, B e B1, di espansione C, all'atto di adozione del P.R.G., sia pubbliche che di uso privato, non possono essere destinate ad uso diverso, salvo la diversa destinazione fissata nella zonizzazione del P.R.G. - Nel caso di lottizzazione convenzionata si possono attuare quelle modifiche di tracciato o di

sezione o di destinazione che risultino congruenti al nuovo assetto viario previsto dal P.R.G.

art. 34

COSTRUZIONE SUI CONFINI E IN ADERENZA

La costruzione sui confini e' sempre consentita nelle zone A e B e BI e nelle zone C, ai confini non costituenti perimetro della lottizzazione.

La costruzione in aderenza e' consentita in tutte le zone, salvo diversa prescrizione specifica.

art. 35

ONERI DI URBANIZZAZIONE

La concessione a costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonche' al costo di costruzione, sia nel caso di intervento diretto, che di intervento preventivo.

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione e' stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale in base alle tabelle parametriche definite dalla Regione Campania.

In caso di intervento, nelle zone di espansione C, oppure nelle zone industriali i proprietari dovranno sottoscrivere apposita convenzione (vedi art. 19 del Regolamento Edilizio).

art. 36

CASE A SCHIERA

Nelle aree residenziali, qualora la edificazione avvenga con tipi edilizi a schiera, limitatamente per le zone C, e' ammesso un incremento degli indici It, If e Q pari al 10 % di quello consentito.

Per le zone B e' ammesso il solo incremento relativo allo indice Q. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente sono considerate "a schiera" gruppi di quattro o piu' cellule aventi una disposizione planimetrica in cui ogni alloggio unifamiliare eccetto i due di testata divide con i contigui due fronti ciechi, mentre gli altri due fronti sono liberi; e in corrispondenza di questi sono disposti ingresso ed il giardino - cortile. Sono considerati, altresì, "a schiera" le costruzioni in cui gli

alloggi unifamiliari abbiano tutte le caratteristiche sopra riportate e siano disposti su due livelli sovrapposti in modo che l'alloggio inferiore abbia direttamente accesso dall'area scoperta di sua pertinenza e quello superiore abbia accesso da area di sua pertinenza mediante scala propria.

art. 37

SERVIZI IGIENICI

Per i fabbricati esistenti alla data di adozione del P.R.G. e' consentito un incremento di volume cosi' come riportato per le singole zone omogenee.

art. 38

LOTTIZZAZIONI ANTERIORI ALL'ADOZIONE DEL P.R.G.

I piani di lottizzazione, approvati alla data di adozione del presente P.R.G. sono fatti salvi, purché abbiano ricevuto i prescritti nulla - osta degli Organi competenti e sia stata stipulata la relativa convenzione.

art. 39

RISPETTO DELLA NORMATIVA PER LE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA

Per tutte le costruzioni e' fatto obbligo il rispetto della legge 2.2.74 n. 64 e del D.M. 3.3.75, nonché di ogni altra legge specifica in materia. E' fatto obbligo, per ogni richiesta di autorizzazione o concessione edilizia presentare una relazione geologica redatta da un geologo, da cui risulti il rispetto del contenuto delle richiamate disposizioni di legge. All'uopo e' necessario il rispetto delle disposizioni fissate nella relazione normativa geologica generale, allegata al P.R.G.

art. 40

PIANO EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

Il piano per l'edilizia economica e popolare si attua con l'applicazione dei seguenti parametri urbanistici:

- Dt (densita' territoriale) = 150 ab/h
- If (indice di fabbricabilita' fondiaria).. 1,8 mc/mq
- H = ml. 13,50
- De = minimo mt. 10
- Dc = minimo mt. 5
- indice di piantumazione : minimo 100 alberi ad alto fusto e 100 alberi di tipo ombrelliforme per ogni 10.000 mq. di superficie fondiaria.

In ottemperanza al contenuto dell'art. 3 del D.M. 2.4.68, deve essere prevista, per ogni abitante da insediare, una dotazione minima di mq. 18 per spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie. Detta quantita' va ripartita in :

- mq. 4,50 per l'istruzione (asili nido - sc. materne e sc.d'obbligo)
- mq. 2,00 per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, pubblici servizi quali postali, protezione civile ecc.)
- mq. 9,00 per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport.
- mq. 2,50 per parcheggi in aggiunta a quelli previsti dall'art. 18 della legge 765/67 e successive.

In luogo della quantita' prevista per l'istruzione, ove esistono gia' strutture scolastiche sufficienti a soddisfare anche le esigenze della popolazione da insediare, ovvero se l'area prevista non raggiunge i minimi degli standards ministeriali in materia, possono incrementarsi le quantita' previste per gli altri tipi di attrezzature, rimanendo inalterato il totale della dotazione come sopra indicata.

Per le opere di urbanizzazione primaria, si fissa una percentuale non inferiore al 20 % dell'area del P.E.E.P. e, comunque, la predetta puo' variare in piu' o in meno in funzione della distribuzione progettuale degli interventi, nel rispetto della densita' territoriale.

L'arretramento dei fabbricati e di ogni altra struttura dalle strade riservate al traffico, con esclusione della viabilita' a fondo cieco a servizio di singoli edifici o degli insediamenti, deve essere non inferiore a mt. 5, qualunque sia la larghezza della sede stradale.

I distacchi e le distanze dai confini sopra indicati rappresentano i minimi inderogabili e qualunque sia l'altezza dei fabbricati previsti; ove le altezze di progetto del planovolumetrico superano i detti valori, e' sempre consentito ridurre i distacchi a quanto sopra riportato.

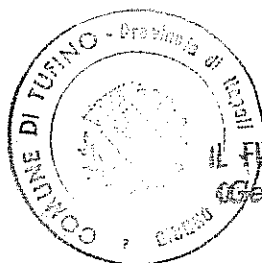
S O M M A R I O

TITOLO.....1	- DISPOSIZIONI GENERALI	PAG. 1
CAPO.....1	- GENERALITA'	PAG. 1
	- ART. 1 - APPLICAZIONE E FINALITA'	PAG. 1
	- ART. 2 - NORME GENERALI	PAG. 1
	- ART. 3 - EDIFICABILITA'	PAG. 1
CAPO.....2	- INDICI URBANISTICI	PAG. 1
	- ART. 4 - DESCRIZIONE DEGLI INDICI URBANISTICI	PAG. 2
	- ART. 5 - APPLICAZIONE DEGLI INDICI URBANISTICI	PAG. 5
TITOLO.....2	- CAPO UNICO - ATTUAZIONE DEL PIANO	PAG. 6
	- ART. 6 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO	PAG. 6
	- ART. 7 - INTERVENTO URBANISTICO PREVENTIVO	PAG. 7
	- ART. 8 - PIANO DI LOTTIZZAZIONE	PAG. 7
	- ART. 9 - INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO	PAG. 7
	- ART. 10 - UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI URBANISTICI SUL MEDESIMO LOTTO E COMPOSIZIONE DEL LOTTO MINIMO	PAG. 7
	- ART. 11 - DESTINAZIONE D'USO	PAG. 8
TITOLO.....3	- ZONIZZAZIONE	PAG. 8
CAPO.....1	- SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE	PAG. 8
	- ART. 12 - DIVISIONE IN ZONE	PAG. 8
CAPO.....2	- ZONE RESIDENZIALI	PAG. 9
	- ART. 13 - DESTINAZIONE DELLE ZONE RESIDENZIALI	PAG. 9
	- ART. 14 - ZONE DI INTERVENTO STORICO AMBIENTALI (A)	PAG. 10
	- ART. 15 - ZONE RESIDENZIALI DI AMPLIAMENTO (B)	PAG. 10,
	- ART. 15 bis - ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE (C)	PAG. 12
CAPO.....3	- ZONE DI USO PUBBLICO (P)	PAG. 13
	ART. 16 - ZONE PER L'ISTRUZIONE (P1)	PAG. 13
	ART. 17 - ZONE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNI (P2)	PAG. 13
	ART. 18 - SPAZI A VERDE PUBBLICO E ATTREZZATO (P3)	PAG. 13
	ART. 19 - SPAZI DI SOSTA E PARCHEGGIO IN ZONE RESIDENZIALI (P4)	PAG. 14

CAPO.....4	- ZONE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE (IP)	PAG. 14
	ART. 20 - ZONE PER INSEDIAMENTI INDUSTRIALI	PAG. 14
CAPO.....5	ART. 21 - ZONE DI USO AGRICOLO	PAG. 15
	ART. 22 - ZONE AGRICOLE NORMALI (E1) E DI TRASFORMAZIONE DI TIPO AGRICOLO (E2)	PAG. 16
	ART. 23 - ZONE AGRICOLE DESTINATE AD INDUSTRIA ESTRATTIVA (E2/C)	PAG. 17
	ART. 24 - ZONA AGRICOLA DI RISPETTO (E3)	PAG. 18
	ART. 25 - ZONA AGRICOLA DI RISPETTO CAVE (E4)	PAG. 18
	ART. 26 - ZONA AGRICOLA DI RISPETTO ALVEI DEMANIALI	PAG. 18
	ART. 27 - ZONA AGRICOLA DI RISPETTO CIMITERIALE	PAG. 18
	ART. 28 - ZONA AGRICOLA DI RISPETTO STRADALE	PAG. 19
CAPO.....6	- ZONE A DESTINAZIONE SPECIALE	PAG. 19
	ART. 29 - ZONA A DESTINAZIONE FERROVIARIA	PAG. 19
	ART. 30 - ZONA A DESTINAZIONE VIARIA	PAG. 20
	ART. 31 - ZONA CIMITERIALE	PAG. 21
TITOLO.....4	- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	PAG. 21
CAPO.....1	- DISPOSIZIONI FINALI	PAG. 21
	ART. 32 - NEGOZI	PAG. 21
	ART. 33 - STRADE LOCALI ESISTENTI ALL'ATTO DELL'ADOZIONE DEL P.R.G.	PAG. 21
	ART. 34 - COSTRUZIONE SUI CONFINI E IN ADERENZA	PAG. 22
	ART. 35 - ONERI DI URBANIZZAZIONE	PAG. 22
	ART. 36 - CASE A SCHIERA	PAG. 22
	ART. 37 - SERVIZI IGIENICI	PAG. 23
	ART. 38 - LOTTIZZAZIONI ANTERIORI ALLA ADOZIONE DEL P.R.G.	PAG. 23
	ART. 39 - RISPETTO DELLA NORMATIVA PER LE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA	PAG. 23
	ART. 40 - PIANO EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE	PAG. 23

COMUNE DI TUFINO
(prov. di Napoli)*
Ufficio Tecnico

Per l. l. e p. l. l. ~~Comitato~~
Deputato
Tufino 1. 23/2/85



IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Geom. Andrea Miele)